

AMBITO TERRITORIALE PR4

REGOLAMENTO INTERNO

- *Approvato dal Consiglio Direttivo in data 29/11/2021*
- *Approvato dall'Assemblea Generale in data 21/12/2021*
- *Parere di conformità della Regione Prot. 0256440.U del 14/03/2022*

ART. 1 – Norme generali di accesso

1. Il presente regolamento viene redatto nel rispetto delle disposizioni di legge attualmente vigenti e di conseguenza, ogni mutamento delle normative sarà motivo di modifica alle disposizioni in esso contenute che si richiamano alle leggi istitutive.
2. Fatte salve le varianti imposte da sensibili mutazioni normative, il presente regolamento si intende valido fino a specifica esigenza diversa del C.D. di modificarlo. Eventuali richieste di modifica devono pervenire al Presidente, *entro il 31 dicembre di ogni anno* quindi in tempo utile per potere essere deliberate dal C.D. e *approvate dall'Assemblea*.
La mancata richiesta di modifiche implica un tacito rinnovo del regolamento.
3. Si intendono iscritti dell'A.T.C. PR4, tutti coloro che siano riconosciuti come **“aventi diritto”** dalle disposizioni indicate nel testo coordinato della L.R. n 8/94 (*modifiche n°27 del 16 luglio 2007*) e che abbiano provveduto al versamento della quota nei tempi previsti: **entro il 31 maggio**. In rapporto alla capienza, possono essere iscritti altri cacciatori **“non aventi diritto”**, secondo quanto indicato dalla L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 16/07, art. 33 co. 7, art. 35 co. 1, art. 36 bis co. 2 e 4, art. 37 co. 1 ed in particolare dalla D.G.R. **n 211/2011 del 21 febbraio 2011**, che prevedono le condizioni necessarie per poter essere iscritti agli ambiti territoriali di caccia della Regione Emilia Romagna.
4. Il cacciatore iscritto, ha l'obbligo morale di partecipare alle attività di gestione richieste dall'ATC, a seconda delle proprie capacità operative e disponibilità.

I- AVENTI DIRITTO

A norma dell'art. 14, comma 5 della legge 157/92, ogni cacciatore ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia compreso nella regione in cui risiede, così come confermato dall'art. 35, comma 3 della L.R. 8/94, come modificata dalla L.R. 16/07 ed in particolare dalla D.G.R. n. 211 del 21/02/2011.

Il cacciatore che intende iscriversi all'A.T.C. PR4 si deve attenere alle disposizioni previste dalle normative indicate. A tale titolo vengono pertanto iscritti come **aventi diritto** coloro che:

- sono residenti anagraficamente in un Comune compreso nell'ATC richiesto;
- sono stati iscritti consecutivamente nell'ATC richiesto nelle due stagioni venatorie 1998/1999 e 1999/2000 *con l'esclusione dei residenti fuori regione*;

Le condizioni di diritto per la prima scelta sopra indicate sono valide se espresse solo per un ATC. La domanda deve essere formulata secondo il “modello 1” adottato dall'ATC e presentata dall'01 al 15 febbraio.

Per gli aventi diritto già in anagrafica l'iscrizione s'intende rinnovata se il versamento della quota avviene entro il termine previsto all'art. 1 comma 3 del presente regolamento.

Il mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento della quota di iscrizione, viene sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 2 dello Statuto dell'A.T.C. PR4 che conferisce al C.D. l'incarico di deliberare in merito. **Le sanzioni previste sono le seguenti:**

- a) sospensione di nr. **02 (due)** giornate di esercizio venatorio in A.T.C., partendo dal 1/09, per i pagamenti effettuati dall'01 al 15 giugno;
- b) sospensione di nr. **04 (quattro)** giornate di esercizio venatorio in A.T.C., partendo dal 1/09, per i pagamenti effettuati dal 16 al 30 giugno;

- c) oltre alla data del **01 luglio** sono accettati i versamenti di coloro che risultano essere neoabilitati all'esercizio venatorio e residenti in ATC o in ambito provinciale/regionale come primo ATC e/o aventi diritto supportati da particolare e documentata motivazione, previa approvazione del C.D.
- d) Il ritardato pagamento della quota non è giustificato dal mancato ricevimento dell'avviso, in quanto l'A.T.C. non è tenuto a garantire tale servizio. Il cacciatore è quindi tenuto ad informarsi delle normative presso la sede dell'ATC, consultando il sito dell'ATC oppure all'Associazione di appartenenza;
- e) Per coloro che si iscrivono all'A.T.C. per la prima volta, o dopo una qualsivoglia interruzione, è prevista la presentazione della domanda **dall'1 al 15 febbraio**, secondo la direttiva regionale sopra richiamata.
- f) **Il mancato pagamento della quota d'iscrizione entro il 01 luglio** equivale ad una tacita rinuncia. Pertanto nel rispetto della graduatoria di priorità, il C.D. avrà la facoltà di sostituire coloro che non hanno versato la quota tenuto anche conto del differenziale con la percentuale di sicurezza.
- g) sospensione dell'esercizio venatorio in caso di mancata apposizione del relativo timbro da parte dell'ATC sul tesserino regionale prima dell'apertura della stagione venatoria per gli iscritti "fuori regione"

2- NON AVENTI DIRITTO - ALTRI ATC

A norma dell'art. 36, comma 1 della L.R. 8/94, come modificata dalla L.R. 16/07, ed in particolare dalla D.G.R. n. 211 del 21/02/2011 il cacciatore può richiedere di essere iscritto ad uno o più ATC diversi da quello di diritto.

- a) Il numero dei posti disponibili per i cacciatori **non aventi diritto**, è dato dalla somma dei due seguenti dati:
 1. la differenza tra la capienza dell'ATC e il numero di cacciatori che hanno richiesto l'ATC, ai sensi del precedente art. 02.
 2. il risultato dell'applicazione sulla capienza dell'ATC della "percentuale di sicurezza"

La "percentuale di sicurezza", compresa tra 2% e 6%, viene individuata annualmente, con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'ATC, al fine di compensare a priori le eventuali carenze determinate da scelte non confermate con il pagamento dell'iscrizione.

- b) La richiesta obbligatoria di iscrizione deve essere presentata sui moduli conformi ai modelli Regionali "Mod. 2" **dal 15 al 28 febbraio di ogni anno**; altra modulistica non verrà considerata valida ai fini dell'iscrizione.

Nel rispetto delle priorità di cui al comma 4 dell'art. 35 della L.R. 8/94, come modificata dalla L.R. 16/07 ed in particolare dalla D.G.R. n. 211 del 21/02/2011, verranno riservate le seguenti percentuali:

- 70% per i residenti nella provincia in cui ricade l'ATC richiesto;
- 25% per i residenti in regione, con priorità per i cacciatori provenienti dall'ATC RN01;
- 05% per i residenti fuori regione

I cacciatori Regionali che abbiano rinunciato all'ATC di diritto hanno la precedenza all'interno delle due classi di priorità relative alla residenza in ambito Provinciale o Regionale.

A seguire e comunque nell'ambito di tutte le classi di priorità, nella elaborazione delle rispettive graduatorie, hanno la precedenza, secondo l'ordine di seguito riportato:

- i cacciatori che abbiano effettuato interventi di cattura organizzate nelle zone di rispetto e di ripopolamento che rientrano nell'attività di volontariato attinenti alla gestione dell'ATC;
- i cacciatori che esercitano attività di impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita IVA agricola, proprietari o conduttori di terreni agricoli ricompresi nell'ATC.

Ai cacciatori non aventi diritto, la partecipazione alle attività di gestione, catture nel periodo dicembre-gennaio, vale come riconoscimento di un punteggio di merito utile per la graduatoria di iscrizione all'ATC unicamente per l'anno in corso. Sono considerate altresì valide a tal fine, le eventuali prestazioni di volontariato che l'ATC riconosce agli iscritti con differenti punteggi esclusivamente nei mesi di dicembre e gennaio.

Eventuali posti non occupati all'interno di una classe di priorità devono essere assegnati ai cacciatori ricadenti nelle altre graduatorie. Qualora le graduatorie da soddisfare siano due, le assegnazioni dei posti avverranno per scorrimento delle graduatorie seguendo un criterio di prevalenza maggioritaria (50%+1) per la graduatoria collegata alla classe di priorità a cui è stato riservato un maggior numero di posti, come sopra definito.

False dichiarazioni, rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'ATC, ovvero omessa comunicazione di cause ostative al suo rilascio sono sanzionabili dalla Regione di residenza anagrafica del cacciatore, ai sensi dell'art. 61, comma1, lettera o) della L.R. 8/94.

3- CACCIA SPECIALE AL CINGHIALE

- a) In base a quanto indicato al c. 4 dell'art. 36 bis della legge regionale sopra indicata come modificata dalla L.R. 16/2007 è permesso un numero limitato di cacciatori ospiti non iscritti (max cinque per giornata di caccia).
- b) E' consentita inoltre l'iscrizione alle squadre, per la caccia al cinghiale, operanti sul territorio di competenza dell'ATC. Gli interessati dovranno presentare domanda *dall'1 al 15 febbraio* di ogni anno, corredata di attestato di abilitazione equipollente a tale forma di caccia e consenso del caposquadra alla quale l'interessato vuole afferire.

Il C.D. fissa annualmente la quota da porre a carico del richiedente sia per la quota annua che per la quota giornaliera relativamente alla sua partecipazione.

4- CACCIA IN MOBILITA' CONTROLLATA PER LA CACCIA AGLI UNGULATI

E' concessa la facoltà di cacciare in mobilità controllata *sulla base delle normative regionali che prevedono la prenotazione telematica.*

Secondo quanto disposto dalla D.G.R. 211/11 i cacciatori interessati presentano domanda all'ATC secondo il "modello 3", allegato a tale delibera, nel periodo *dall'1 al 15 febbraio* di ogni anno, corredata dall'attestazione di abilitazione equipollente e dalla prova di tiro aggiornata come previsto dal modulo di domanda.

Il C.D. dell'ATC, nel rispetto di quanto indicato nell'art. 56 c. 7 lettera (a) del testo coordinato L.R. 8/94 può prevedere, sulla base del piano annuale di prelievo degli ungulati e di assegnare una quota max per specie a cacciatori abilitati non iscritti fissando annualmente detta quota di prelievo e il contributo economico per le spese sostenute per la gestione della specie.

5- VALUTAZIONE DOMANDE DI ACCESSO E GRADUATORIA

Secondo quanto indicato dalla L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 16/07, art. 33 co. 7, art. 35 co. 1, art. 36 bis co. 2 e 4, art. 37 co. 1 ed in particolare dalla D.G.R. **n 211/2011 del 21 febbraio 2011** al fine di dare una valutazione obiettiva e trasparente alle domande di richiesta come **non aventi diritto**, vengono individuate le seguenti: **PRIORITA'**

TABELLA		
Descrizione	numero prestazioni	Punti
partecipazione catture	6 (*)	2

(*) numero minimo di prestazioni che i "non aventi diritto" devono effettuare per ottenere l'accesso senza sorteggio, sino al raggiungimento del numero max stabilito per i non aventi diritto.

ART. 2 – Quota d'iscrizione

1. La quota annua d'iscrizione è fissata annualmente entro il 31 ottobre dal Consiglio Direttivo e dovrà essere versata alle casse dell'ATC PR4 con sede a Traversetolo con le modalità fissate dallo stesso C.D.
I cacciatori che nell'annata venatoria in corso compiano 80 anni possono beneficiare dell'agevolazione del pagamento del 50% della quota ordinaria. Per la caccia in mobilità controllata alla fauna migratoria, è obbligatorio avvalersi del servizio di teleprenotazione predisposto dalla R.E.R.
2. La quota da versare in caso di autorizzazione al prelievo in selezione, viene stabilita annualmente dal C.D. in base ai costi reali di gestione della specie. Dovrà essere corrisposta all'ATC non oltre 15 gg. dopo l'assegnazione degli animali, pena l'esclusione dal prelievo. Il capo ritorna nella disponibilità dell'ATC.
3. L'onere per l'iscrizione in squadra per la caccia al cinghiale o per gli invitati non iscritti all'A.T.C. viene così diversificato:
 - a) La quota annuale viene prevista pari a quanto indicato dal C.D. come al punto 1), da versare all'ATC entro il 31 maggio di ogni anno;
 - b) La quota giornaliera sarà fissata dal C.D. entro il 31 ottobre di ogni anno. Detta quota verrà incassata dai capisquadra, a mezzo apposito bollettario numerato, i quali ne cureranno cumulativamente il versamento all'ATC, a fine annata venatoria.
 - c) La ricevuta di versamento rilasciata dal caposquadra, ha valore come documento di autorizzazione all'esercizio venatorio;
4. I versamenti di quote non autorizzate non sono validi ai fini dell'accesso.
5. E' prevista la restituzione della quota d'iscrizione, già versata nei seguenti casi:
 - a) cacciatori deceduti prima dell'inizio dell'attività venatoria;
 - b) cacciatori che non ritirano il tesserino regionale per la caccia programmata o che dimostrino di non aver esercitato la caccia per gravi motivazioni, previa presentazione della documentazione al C.D. comprovante l'impossibilità di esercitare l'attività venatoria.

- c) Per i casi indicati ai punti a e b, deve essere presentata domanda di rimborso all'ATC, entro e non oltre 31/12 dell'anno di riferimento.

ART. 3 – Autorizzazione all'accesso

1. Il cacciatore autorizzato all'accesso, deve essere in possesso della ricevuta di pagamento effettuato con modello personalizzato inviato dall'ATC. In caso di mancato recapito di tale stampato, il cacciatore interessato dovrà ritirarne una copia ugualmente personalizzata presso la segreteria. Tale documento deve accompagnare la licenza di caccia, essere esibito alla vigilanza in caso di controllo e rappresenta la condizione necessaria per dimostrare di poter esercitare la caccia nell'A.T.C. PR4.
2. L'addestramento cani, nei tempi e nei modi indicati dal calendario venatorio Regionale, è consentito a coloro che hanno avuto l'autorizzazione all'accesso.
3. Il C.D., nel rispetto di quanto indicato al c. 3 dell'art 37 del testo coordinato L.R. 8/94, sulla base di modalità da esso stesso determinate e comunicate alla Regione, stabilisce che ogni cacciatore iscritto di diritto possa dedicare tre (03) giornate di competenza per ospitare come interscambio e senza scopi di lucro, un cacciatore anche residente fuori regione. Anche il fruitore non potrà superare le tre giornate e tale opportunità viene concessa a far tempo dalla prima domenica di novembre.
4. Per gli iscritti Fuori Regione vi è l'obbligo del timbro dell'ATC PR4 sul tesserino Regionale salvo l'applicazione della sanzione per la mancata timbratura del tesserino regionale come da art. 1 lettera g del presente regolamento.

ART. 4 – Prescrizioni

1. E' fatto obbligo al cacciatore che a qualsiasi titolo abbia cacciato in ATC PR4 consegnare la scheda riepilogativa del tesserino regionale completa di tutti i dati, indicando sulla scheda fornita dall'ATC le eventuali specie di migratori prelevati.
La consegna deve avvenire tassativamente entro il **31 marzo di ogni anno** salvo eventuali sanzioni applicate dal C.D. per la mancata consegna del tesserino riepilogativo;
2. Al fine di consentire l'elaborazione dei dati relativi al prelievo, è fatto obbligo anche la consegna di eventuali contrassegni riscontrati sui capi abbattuti (anelli, bottoni ecc.), allo scopo di avere indicazioni su eventuali progetti di miglioramento faunistico. Gli inadempienti verranno segnalati all'Amministrazione Regionale che provvederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R 8/94 art. 61.
3. L'attività venatoria nell'ATC PR4, deve comunque essere esercitata nel rispetto dell'ambiente, delle produzioni agricole e dei rapporti interpersonali.

ART. 5 – Rimborso per prestazioni

A coloro che partecipano alle diverse attività di gestione, viene riconosciuto sulla base della disponibilità di bilancio un rimborso chilometrico forfetario individuabile dalla seguente tabella:

TABELLA PRESTAZIONI		
Descrizione del rimborso	Km consid.	oppure punti
Rimborso Km per partecipazione catture	14,34	02
Rimborso Km per piano di controllo volpe (presenze)	14,34	02
Rimborso Km per piano di controllo volpe (code rese)	55,55*	no
Rimborso Km per piano di controllo corvidi (apertura mensile)	14,34	02
Rimborso Km per piano di controllo corvidi (zampe rese)	2,87*	no
Rimborso Km per caccia alla volpe in squadra (presenze)	14,34	02
Rimborso Km per caccia alla volpe in squadra (code rese)	55,55*	no
Rimborso Km per piano di controllo piccione (chiusura mensile)	14,34	02
Rimborso Km per piano di controllo nutria (chiusura mensile)	14,34	02
Rimborso Km per responsabile di zona – direttamente proporzionale agli ettari di competenza e al budget definito dal C.D. (tabellatura compresa)	per ettari di competenza	no
Rimborso spese veterinarie cani da cinghiale durante piani di controllo (con prestazioni documentabili)	deliberati annualmente dal C.D.	no
Rimborso forfait annuo per mantenimento cane da volpe	€ 100	no
Rimborso Km per vigilanza sulla base di convenzione	deliberati annualmente dal C.D.	no
Rimborso Km per prevenzione danni	14,34	02
Rimborso Km per tabellatura	14,34	02
Rimborso Km per atti amministrativi (segreteria) / attività sul territorio	14,34	02
Rimborso Km per sedute consiliari	km. reali	no
Rimborso Km per utilizzo mezzo proprio per attività di gestione	km. reali	02
Rimborso per partecipazioni giornate ecologiche e simili (mezza giornata)	14,34	02
Rimborso Km forfetario presenze centro raccolta distanza fino a 30 Km	30,00	03
Censimenti ungulati (capriolo, cinghiale e daino) da P.F.V.R a uscita	no	10
Bonus forfait per censimento completo nei distretti di collina (escluso cervo)	no	05
Funzione di responsabile di distretto (escluso cervo)	no	15
Funzione di vice responsabile di distretto (escluso cervo)	no	10
Funzione di responsabile per i rilevamenti biometrici	no	10
Funzione di vice responsabile per i rilevamenti biometrici	no	06
Funzione di responsabile recuperatore capi feriti (escluso cervo)	no	10
Funzione di referente per il recupero capi feriti ogni prestazione (escluso cervo)	no	01
Funzione accompagnamento neo-abilitati per ogni prestazione	no	01
Taratura dell'arma (facoltativa) ogni due (2) stagioni di caccia	no	02
Collaborazione all'allestimento e gestione di Mostre di trofei (mezza giornata)		
premio forfait per giornata intera	no	2
premio per rimborso km (per percorsi eccedenti i 20 km)	no	2+1+1
premio a chi utilizza il mezzo di carico per il trasporto dei trofei	no	1/20 km
		1/20 km
Collaborazione all'allestimento e gestione di mostre e gare cinofile solo cani da recupero (mezza giornata)	no	1

* Per le voci evidenziate è previsto un rimborso massimo di € 200,00 a persona.

- Il rimborso chilometrico viene quantificato in € 0,36 x Km.
- La presenza alle attività richieste dall'ATC viene rimborsata se si supera un minimo di quattro (4) prestazioni entro il 31/12 di ogni anno.
- Gli iscritti possono rinunciare al rimborso o chiedere per le voci sopra indicate, l'assegnazione di un punteggio valido per la graduatoria unica della caccia di selezione, comunicando all'ATC entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo di competenza.

ART. 6 – Gestione

1. L'istituzione di zone di rispetto venatorio (ZRV), sono da considerarsi a tutti gli effetti zone di protezione della fauna. In dette aree, potrà essere previsto l'esercizio venatorio ad alcune specie e con particolari forme di caccia.
2. Il C.D. è impegnato nel raggiungimento di una autonomia riproduttiva delle specie presenti sul territorio di propria competenza, nel rispetto degli obiettivi fissati dal Piano Faunistico Regionale. A tal fine organizza le forme di caccia che ritiene maggiormente idonee allo scopo.
3. I capisquadra, qualora si creassero le condizioni di dover esercitare piani di controllo in aree non vocate alla specie cinghiale, dovranno dare la massima adesione a tali interventi, mettendo a disposizione le figure autorizzate secondo la normativa vigente. In funzione della presenza di cinghiali all'interno di aree di protezione l'ATC farà richiesta di interventi di controllo dentro le stesse nelle giornate previste dal Piano Provinciale di gestione del cinghiale.
4. Dove è ammessa la caccia agli ungulati e alla volpe all'interno delle ZRV, è d'obbligo il rispetto dei piani annuali di gestione e regolamenti in auge all'ATC.
5. Le squadre autorizzate alla caccia al cinghiale dovranno provvedere alla messa in opera di tutti quei sistemi di protezione dei danni in collaborazione con gli agricoltori. Ogni squadra dovrà garantire una partecipazione di almeno 5 persone per ogni intervento.

ART. 7 – Sanzioni

Il Consiglio Direttivo intende dare una valutazione diversificata alle seguenti due aree di riferimento a seconda che si tratti di trasgressione alle norme amministrative o trasgressione alle norme relative al prelievo deliberando su ciò che segue:

a) Trasgressione alle norme amministrative.

Per questa trasgressione si fa riferimento a quanto disposto ai precedenti articoli del presente regolamento.

b) Trasgressione alle norme relative al prelievo.

- 1) gravi violazioni di cui alla L.R. 8/94 e s.m. alla L. 157/92 e s.m. al calendario venatorio Regionale: sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'ATC per **nr. 07 (sette) giornate** di effettivo esercizio venatorio alla selvaggina stanziale a partire dall'apertura della stagione venatoria successiva.
- Art. 61 comma 1 lettera z) caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un numero di giornate superiori al consentito; accesso con armi proprie negli appostamenti fissi con richiami vivi nei periodi e negli orari non consentiti per l'esercizio venatorio
 - Art.61 comma 1 lettera aa) mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale
 - Art. 61 comma 1 lettera b) caccia nelle zone di rifugio;
 - Art. 61 comma 1 lettera i) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio annuale dell'ATC;
 - Art. 61 comma 1 lettera ss) posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
 - Violazioni al calendario venatorio sanzionati con l'articolo 61 comma 3 della L.R. 8/94 s.m. relative all'abbattimento, in periodi vietati dalle limitazioni adottate dall'ATC ma ancora consentiti dal calendario Regionale di pernice rossa, starna, fagiano femmina, fagiano maschio, lepre ed altre specie qui non elencate;
 - Art. 12 comma 12 della L. 157/92 e s.m. omessa annotazione delle giornate e della selvaggina abbattuta, od omesso deposito della selvaggina abbattuta sul tesserino regionale della caccia controllata
 - Art. 61 comma 1 lettera l) mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte; compilazione non conforme alle modalità; (nel caso in cui venga erroneamente applicato al posto del 12 comma 12 della 157/92)
- 2) violazioni di cui alla L.R. 8/94 e s.m. alla L. 157/92 e s.m. al calendario venatorio Regionale sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'ATC per **nr. 04 (quattro) giornate** di effettivo esercizio venatorio alla selvaggina stanziale a partire dall'apertura della stagione venatoria successiva.
- Art. 61 comma 1 detenzione di tesserino contraffatto o con cancellature ed annotazioni sovrapposte o comunque manomesso;
 - Art. 61 comma 1 detenzione di tesserino deteriorato non perfettamente leggibile;
 - Violazioni relative all'esercizio venatorio in zone di rispetto deliberate dall'ATC PR4 e sanzionate dall'articolo 61 comma 3 della L.R. 8/94 e s.m.
- 3) gravi violazioni di cui alla L.R. 8/94 e s.m. alla L. 157/92 e s.m. al calendario venatorio Regionale e al R.R. 1/2008: sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'ATC per **nr. 11 (undici) giornate** di effettivo esercizio venatorio alla selvaggina stanziale ivi compreso la caccia al cinghiale in battuta/braccata o girata a partire dall'apertura della stagione venatoria successiva e sospensione dalla caccia di selezione a tutte le specie per un anno.

- Art 60 comma 1 lett. m) cacciare ungulati senza la prescritta autorizzazione (vedi anche 61/1/ggg).
 - Art. 61 comma 1 lettera eee) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto non in forma selettiva.
 - Art. 61 comma 1 lettera fff) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto in violazione dei tempi, delle modalità e dei limiti quantitativi di prelievo, nonché della corrispondenza di sesso rispetto ai capi assegnati.
 - Art. 61 comma 1 lettera ggg) abbattimento di ungulati senza autorizzazione.
 - Art. 61 comma 3 caccia agli ungulati senza accompagnamento d'obbligo come da R.R. 1/2008 e regolamento interno ATC.
- 4)** violazioni di cui alla L.R. 8/94 e s.m. alla L. 157/92 e s.m. al calendario venatorio Regionale e al R.R. 1/2008: sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'ATC per **nr. 08 (otto) giornate** di effettivo esercizio venatorio alla selvaggina stanziale ivi compreso la caccia al cinghiale in battuta/braccata o girata a partire dall'apertura della stagione venatoria successiva e sospensione dalla caccia di selezione a tutte le specie per tre mesi a partire dalla data di inizio deliberata dalla Regione.
- Omessa apposizione della fascetta immediatamente dopo aver raggiunto il capo abbattuto al tendine di Achille dell'arto posteriore.
 - Omesso conferimento del capo abbattuto al centro di raccolta in forma di carcassa integra od eviscerata, entro 12 ore dall'abbattimento.
 - Abbattimento del cinghiale svolto in violazione dei tempi, dalle modalità stabiliti dal calendario venatorio Regionale e dalle delibere inerenti.
 - Omessa comunicazione alla Regione (fogli di uscita) ed all'ATC (bacheca) di inizio e fine di ciascuna uscita attraverso le modalità stabilite dalla Regione e dall'ATC.
- 5)** violazioni di cui alla L.R. 8/94 e s.m. alla L. 157/92 e s.m. al calendario venatorio Regionale e al R.R. 1/2008: sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'ATC per **nr. 04 (quattro) giornate** di effettivo esercizio venatorio alla selvaggina stanziale ivi compreso la caccia al cinghiale in battuta/braccata o girata a partire dall'apertura della stagione venatoria successiva e sospensione dalla caccia di selezione a tutte le specie per un mese a partire dalla data di inizio deliberata dalla Regione.
- portare cartucce a munizione spezzata in attività di caccia al cinghiale in braccata/battuta o girata;
 - rilevamento biometrico effettuato sui propri capi.
- 6)** Il C.D. nel caso di gravi violazioni penali passati in giudizio potrà sospendere l'iscrizione all'ATC PR4. Allo stesso modo per gravi e ripetute violazioni il C.D. potrà aumentare le sanzioni fino alla radiazione passando attraverso la sospensione stagionale.

ART. 8 – Organizzazione Gestionale

Al fine di rendere più snella e partecipativa la collaborazione alla gestione si ritiene di fondamentale istituire le seguenti commissioni di lavoro con eventuale potere decisionale delegato espressamente dal C.D.:

1. Statuto e Regolamenti;
2. accessi;
3. revisione incarichi professionali;
4. produzione e gestione piccola selvaggina;
5. ungulati (capriolo/cinghiale/daino/cervo);
6. cinghiali in braccata e girata;
7. valutazione trofei;
8. vigilanza.

I membri delle commissioni sono individuati e nominati dal C.D. che ne determinerà il numero dei componenti e anche il coordinatore.

Il Presidente dell'ATC può presenziare a tutte le riunioni delle commissioni.

Potranno far parte delle commissioni anche soci esperti non consiglieri i quali non potranno svolgere funzioni di coordinatore.

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si fa riferimento alla vigente legislazione in materia.

Il presente regolamento è da intendersi parte integrante dello Statuto.